

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1826)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori TANGA, RICCI e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1974

Modificazioni agli articoli 48 e 58 della Costituzione,
concernenti la disciplina dell'elettorato attivo

ONOREVOLI SENATORI. — Obiettive considerazioni in ordine alla problematica attuale della vita sociale implicano una diversa impostazione normativa circa il limite di età per l'elettorato attivo.

I motivi a base di tale esigenza si possono così riassumere:

risposta congruente all'ansia di partecipazione alle responsabilità della vita politica, ansia che di fatto sussiste nel mondo giovanile, nel contesto dell'azione educativa e formativa svolta dalla scuola e dalla società con ricchezza di stimolazioni;

eliminazione di una ingiustificabile limitazione della sfera dei « ruoli partecipativi » e dell'esercizio dei « poteri » del cittadino sul piano della vita comunitaria, una volta che, in altri settori, già all'età di 18 anni gli è consentito di esercitare determinati diritti (accesso ai pubblici impieghi e

alle pubbliche funzioni, contrazione del matrimonio, partecipazione con diritto di voto alle assemblee della vita di scuola e di lavoro);

allargamento dell'area delle responsabilità partecipative per l'organizzazione della vita civile e politica, con l'apporto del contributo notevole di una fascia strutturale della popolazione, contributo non sottovalutabile, attese le valenze della « genuinità » delle personali valutazioni e del « fervore » di azione, che contraddistinguono il mondo giovanile.

Per le suesposte considerazioni è necessario abbassare all'età di 18 anni compiuti il limite di età per l'esercizio del voto.

Attesi gli obiettivi motivi a base del presente disegno di legge, si confida nell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico ed è diritto irrinunciabile ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno compiuto i ventitrè anni di età ».

Art. 3.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge costituzionale deve intendersi modificata del contenuto dei precedenti articoli.